



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

Servizio VI – Gestione Reclutamento Mobilità - G.P.S. Personale Docente ed Educativo

**Ai candidati inseriti in G.P.S. della provincia di Reggio nell'Emilia
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale**

**OGGETTO: Personale docente ed educativo a tempo determinato – incarichi conferiti da
Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Chiarimenti su diffide e reclami avverso le
individuazioni.**

Pervengono a questo Ufficio numerosi reclami e/o diffide aventi in larga parte il medesimo contenuto; di talché, al fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico, appare opportuno fornire un riscontro unico e univoco per le situazioni in seguito evidenziate.

Le doglianze emerse, relative alle tre fasi di nomina appena concluse, vertono principalmente sulle seguenti circostanze:

- 1) l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;**
- 2) l'aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.**

Per quanto concerne l'ipotesi sub 1), la spiegazione è di semplice e di intuibile evidenza.

In primo luogo, i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, a mente della quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.

Sul punto, si coglie l'occasione per ricordare che la C.M. della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 115135 del 25.07.2024, al punto 4.2, precisa che **"Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio"**. Pertanto, il diritto di precedenza in oggetto trova applicazione solo ed esclusivamente in un momento successivo all'individuazione dei candidati utilmente collocati e, dunque, destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato.

Dirigente: Paolo Bernardi
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Saggese

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia
pec: csare@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.re@istruzione.it

Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

Servizio VI – Gestione Reclutamento Mobilità - G.P.S. Personale Docente ed Educativo

In secondo luogo, vi è il caso dei candidati cc.dd. “riservisti”, ovvero sia i candidati destinatari dei benefici previsti dalla Legge n. 68/1999, dal decreto legislativo 66/2010 oppure dal decreto-legge 44/2023, a cui spetta un posto intero, rispettivamente nella misura dell’8%, del 30% e del 15% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso, entro i limiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. 3/1957. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della summenzionata legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte nel contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Per quanto concerne il caso sub 2), la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto.

Il sistema informatizzato, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le sue preferenze le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, viene automaticamente e inderogabilmente “superato” per quella classe di concorso e non potrà più ricevere alcun incarico dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per quella specifica classe di concorso e per l’intero anno scolastico.

Sul punto, inoltre, si ricorda che l’art. 12, co. 4, dell’O.M. 88/2024 stabilisce: *“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. **Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.*

Si precisa ulteriormente che, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili - anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”; difatti, il sistema informatizzato ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’O.M. 88/2024 che si riporta per comodità: *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.***

Per maggiore chiarezza, si riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informatizzato si è arrestato al candidato X, in posizione 950, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 951, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è **perfetta coincidenza** fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.

Dirigente: Paolo Bernardi
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Saggese

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia
pec: csare@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.re@istruzione.it

Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

Servizio VI – Gestione Reclutamento Mobilità - G.P.S. Personale Docente ed Educativo

A titolo meramente esemplificativo: non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune; non potranno essere assegnati corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto o non abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.

Diversa, invece, è la casistica prevista dall'art. 12, co. 12, dell'O.M. 88/2024, relativa ai candidati destinatari di un incarico a orario non intero (c.d. "spezzone") che dovessero essere individuati nuovamente nei successivi turni di nomina, con attribuzione di un ulteriore incarico a orario non intero.

Difatti, in tale fattispecie, il suddetto art. 12, co. 12, dell'O.M. 88/2024 stabilisce che: "L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi **conserva titolo**, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, **a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero**, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità **esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento** prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso".

Ne consegue che, qualora ad uno dei candidati sia assegnata una supplenza a orario non intero, questi conserverà il titolo a conseguire il completamento orario nell'ambito dei successivi turni di nomina, sempreché residui un ulteriore "spezzone" omogeneo a quello già attribuito, il quale non determini il superamento dell'orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo.

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli aspiranti interessati ad astenersi dall'inviare reclami qualora riscontrassero alcuna delle presunte anomalie sopra riportate.

IL DIRIGENTE

Paolo Bernardi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Dirigente: Paolo Bernardi
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Saggese